

**Decisione n. 12 del 27/03/2023**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni – (202315732).**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 12/02/2023, acquisita al protocollo n. 255 del 13/02/2023, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del parziale diniego, espresso con nota prot. n. 455/VI-3 del 17/01/2023, sulla propria richiesta di accesso del 03/11/2022 inviata al Comune di (OMISSIS) e volta ad ottenere la seguente documentazione:

- Permesso di costruire e relativi atti completi del progetto rilasciato in favore di (OMISSIS) per il seguente intervento edilizio: Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione per miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio di civile abitazione identificato al foglio di mappa (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) - Pratica Edilizia n. (OMISSIS);

**RILEVATO** che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante al Comune di (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**PREMESSO CHE** con la sopra citata nota prot. n. 455/VI-3 del 17/01/2023 il Comune di (OMISSIS):

- ha comunicato di aver notificato ai controinteressati, con nota prot. n. 8239/VI-3 del 10/11/2022, l'avvenuta richiesta di accesso agli atti amministrativi e di aver ricevuto, in data 26/11/2022, formale opposizione alla richiesta suddetta da parte del controinteressato, Sig. (OMISSIS);
- ha accolto l'accesso limitatamente alla documentazione considerata necessaria per la tutela degli interessi relativi allo *status* di confinante e precisamente il Permesso di Costruire e i seguenti atti del progetto:
  - Copia del Titolo abilitativo (OMISSIS) prot. 7605/VI-3 del 13/10/2022;
  - Copia dell'Autorizzazione Paesaggistica prot. 724/VI-3 del 04/02/2022;
  - Copia della TAV. 1/5 Inquadramento territoriale e Documentazione fotografica;
  - Copia della Pianta copertura e dei Prospetti dello stato di fatto (estrapolati dalle TAV.2/5 e 3/5);



Il Difensore Civico

- Copia della Pianta copertura e dei Prospetti dello stato di progetto (estrappolati dalle TAV.4/5 e 5/5);
- Copia del Fotoinserimento dello stato di progetto;
- ha precisato che tale accesso “è limitato ai dati di evidenza pubblica (prospetti, planimetria generale), e non al dettaglio degli interni [...]”, specificando comunque, tra le altre cose, che, “nel caso di specie, trattandosi di demolizione e ricostruzione, con stesso volume e sedime, e non di nuova costruzione, non si crea nessun nuovo volume che alteri i preesistenti parametri urbanistico-edilizi adiacenti, né diminuzione della visuale panoramica esistente”;

**RILEVATO** che, nella richiesta di riesame, il Sig. (OMISSIS) fa riferimento alla mancata ostensione dei seguenti documenti, non espressamente esplicitati nell’istanza di accesso e precisamente:

- a) parere positivo prot. 886-P del 21/01/2022 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 con prescrizioni;
- b) l’autorizzazione paesaggistica prot. 724/VI-3 del 4/02/2022 rilasciata con prescrizioni in applicazione della L.R. n. 47/1996, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- c) parere favorevole del Responsabile del Procedimento n. 5677 del 9/08/2022;
- d) parere di compatibilità idrogeologica prot. 1522 del 14/02/2022, rilasciata dall’Autorità del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 15, comma a lett. o) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino PAI dell’Abruzzo;
- e) ogni altra concessione/licenza qui non riportata;

**VISTA** la nota prot. n. 303 del 23/02/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 2205 del 17/03/2023, acquisita in pari data al prot. n. 401, con la quale il Comune di (OMISSIS):

- ha ribadito dapprima l’opposizione del controinteressato, precisando comunque di aver effettuato la necessaria istruttoria;
- ha confermato nuovamente il parziale diniego all’accesso documentale, adducendo quanto segue:
  - nella richiesta di riesame, l’istante precisa che non ha avuto accesso a documenti, che però non sono stati richiesti nell’istanza originaria;
  - i documenti di cui alle lettere a), c) e d) “non sono atti completi del progetto, ma pareri e/o documenti che non sono allo stesso allegati, ma semplicemente richiamati nel permesso e pertanto non consegnanti neppure al proprietario”;
  - a differenza di quanto dichiarato nella richiesta di riesame, la Copia dell’Autorizzazione Paesaggistica prot. 724/VI-3 del 4/02/2022, di cui alla lettera b), dove sono indicate le prescrizioni da rispettare, è stata debitamente fornita;



Il Difensore Civico

- la documentazione di cui alla lettera e) riguardante “ogni altra concessione/licenza non riportata”, richiesta dall’istante, risulta essere generica, difatti “*secondo un ormai consolidato orientamento, la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e deve riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un’attività di elaborazioni di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta*”;

**RITENUTO** per contro che i documenti di cui alle lettere a), c) e d), stante il loro carattere generale, possono essere oggetto di accesso civico ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà eventuale facoltà dell’istante presentare un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 5 del sopra citato Decreto;

**RITENUTO CHE**, per quanto sopra esplicitato, non sussistono in capo all’istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione della documentazione oggetto di accesso;

*Tutto ciò premesso*

#### **DECIDE**

- l’istanza di riesame del (parziale) denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione sopra specificata, è rigettata;
- la presente Decisione è comunicata all’istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
**Giandonato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.